

Proponente: 31.A
Proposta: 2020/657
del 12/05/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 588
del 12/05/2020

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ESENZIONE DAL SERVIZIO EX ART 87COMMA 3 (MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI LAVORO AGILE E DI ESENZIONE DAL SERVIZIO E DI PROCEDURE CONCORSUALI) - DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO
DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Dato atto:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31 marzo 2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

Visti:

- La Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il decreto - legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, convertito con modificazioni in Legge n. 13 del 5 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante " Disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19," pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestioni dell'emergenza epidemiologica da Covid 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale"; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale",

- Il decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il DPCM del 23 marzo 2020;
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il DPCM del 21 aprile 2020;
- il DPCM 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11/04/2020;
- Il DPCM 26 aprile 2020 pubblicato in gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

considerato che:

- a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19, decretata per la durata di 6 mesi con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, Il Consiglio dei ministri, ha adottato misure, via via crescenti, volte a contrastare la diffusione del virus che prevedono, fra l'altro, anche la limitazione degli spostamenti non strettamente necessari delle persone, in particolare con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo u.s. e con i Decreti Legge 17 marzo 2020 n. 18 e 25 marzo 2020 n. 19 nonché, da ultimo il DPCM 2 aprile 2020 10 aprile 2020
- tali decreti, peraltro, confermano la necessità di assicurare l'operatività delle amministrazioni e dei servizi pubblici, pur opportunamente rimodulati ed assicurati mediante il ricorso generalizzato, in tutti i casi dove sia possibile, a modalità di lavoro agile, come pure ribadito dalla Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione;
- ed, in particolare il **DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18** "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. -pubblicato in GU n.70 del 17-03-2020- ha previsto all'art 87 (**Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali**) al comma 3, al fine di limitare la presenza negli uffici, diverse misure organizzative, stabilendo infine che, ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, per limitare la presenza del personale negli uffici le amministrazioni utilizzino, nel rispetto della contrattazione collettiva, gli strumenti delle ferie pregresse, dei congedi, dei recuperi in banca delle ore, della rotazione del personale e altri analoghi istituti. Fino alla "Esenzione dal servizio".
- con una norma di chiusura del sistema è previsto che, esperite le opzioni su riportate, il datore di lavoro può motivatamente esentare il lavoratore dal servizio: in tal caso il periodo di esenzione costituisce servizio prestato ai fini economici e previdenziali, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa.

Richiamato infatti

- il citato art **87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)**
 1. *Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*
 - a) *limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
 - b) *prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*
 2. *La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*
 3. *Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*
- ...omissis....

Richiamato infine

- L' ACCORDO FRA REGIONE EMILIA ROMAGNA, ANCI, UPI, CGIL, CISL, UIL, FF PP REGIONALI dove si legge: *"4. Riorganizzazione dei servizi e valorizzazione delle risorse umane Tutte le attività amministrative restano aperte limitando la presenza fisica negli uffici alle sole attività strettamente funzionali all'emergenza che non possono essere interrotte o posticipate. I Dirigenti, nell'esercizio dei propri poteri di organizzazione delle risorse umane di cui all'art. 4 del D.lgs. 165/2000, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività collegate all'emergenza o definite indifferibili. Per tutte le altre attività i dirigenti riprogrammano l'organizzazione del lavoro con il ricorso al lavoro agile e/o forme di rotazione dei dipendenti, anche attraverso ferie pregresse (non maturate nel presente anno in corso), congedi o permessi, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascuna attività, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale e/o posizioni organizzative con incarichi dirigenziali in funzione del proprio ruolo di coordinamento.*

Ogni amministrazione si impegna, **sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, a:**

individuare tra le proprie attività e funzioni:

- *quelle strettamente funzionali all'emergenza da presidiare in presenza e/o a distanza;*
- *quelle ordinarie per le quali è possibile proseguire le attività con modalità a distanza*
- *quelle straordinarie, o non necessarie, per le quali possono essere previste attività sostitutive quali piani di recupero di attività pregresse da completare;*
- *i servizi e le attività che devono essere sospese;*
- *le eventuali attività da potenziare con risorse umane meno oberate di lavoro nel momento dell'emergenza, salvo prevedere l'approvvigionamento di servizi dall'esterno;*

Individuare il personale che:

- *deve lavorare con modalità agili a distanza (Telelavoratori, Smart workers ordinari, smart workers straordinari);*
- *deve necessariamente, anche a turno e in locali separati, recarsi in ufficio per svolgere le proprie attività connesse a funzioni legate all'emergenza o comunque non rinunciabili;*

- l'intesa aziendale del 23 aprile 2020 dove si afferma :*“per situazioni particolari, puntuali e circoscritte, laddove sia impossibile agire attività di smart working, sarà possibile fin da subito ricorrere al congedo straordinario, tale esenzione sarà richiesta dal Dirigente di riferimento , attestata dal Direttore Generale .”*

- il medesimo accordo aziendale del 23 aprile 2020 dove, tra le diverse indicazioni, l'Amministrazione si impegna a non disporre d'ufficio il collocamento in ferie, utilizzando le ferie maturate 2020, se non nel limite massimo delle ferie maturate al 31 marzo 2020 (7gg)

- la circolare del Direttore Generale del Comune di Reggio Emilia, Dott. Maurizio Battini, del 27 marzo 2020 ove si prevede che in caso di proroga delle misure restrittive disposte dal Governo, si possa adibire il personale che svolge lavoro frontale ad attività di formazione a distanza e ulteriormente se a seguito di verifica da parte del dirigente di una notevole diminuzione del carico di lavoro all'interno dell'ufficio/servizio cui afferisce il dipendente, oppure nel caso in cui il profilo e/o mansioni non permettano il lavoro da remoto e/o il dipendente sia impossibilitato a lavorare da remoto perché non in possesso della strumentazione tecnologica necessaria, e siano state individuate dall'Ente “eventuali attività da potenziare con risorse umane meno oberate di lavoro nel momento dell'emergenza”, si potrà disporre l'assegnazione temporanea parziale o totale di personale ad altri servizi o con l'utilizzo congiunto del personale.

Valutato

- che con idonea dichiarazione allegata al presente atto (Allegato A) il Dirigente dell'Area Programmazione territoriale e progetti speciali, Arch. Massimo Magnani, ha dichiarato

l'impossibilità, di utilizzare, per i periodi sotto indicati n. 2 dipendenti meglio identificati nello schema di cui all'Allegato B) che costituisce parte integrante al presente atto;

- che con propria nota, Allegato C) al presente atto, la dirigente ad Interim del servizio "Officina educativa" ha dichiarato l'impossibilità, di utilizzare, per i periodi sotto indicati n. 3 dipendenti meglio identificati nello schema di cui all'Allegato B) che costituisce parte integrante al presente atto;
- che con propria nota, Allegato D) al presente atto, la dirigente ad Interim dell'Istituzione SCI-Nidi del Comune di Reggio Emilia ha dichiarato l'impossibilità, di utilizzare, per i periodi sotto indicati n. 8 dipendenti meglio identificati nello schema di cui all'Allegato B) che costituisce parte integrante al presente atto;

in una delle modalità elencate sopra, in quanto:

- il/i lavoratori hanno esaurito le ferie maturate al 31 marzo 2020;
- il protrarsi dello stato di emergenza_COVID_19 ha reso impossibile attivare modalità di lavoro in presenza;
- il profilo professionale e le competenze professionali dei lavoratori in allegato non sono agibili attraverso modalità di "lavoro Agile";

Considerato che non è possibile organizzare attività di formazione a distanza né, stante il profilo e le mansioni svolte in concreto dai dipendenti sopra citati, nonché per l'esperienza lavorativa da essi acquisita, ricollocarli in attività idonee al profilo di appartenenza e che richiedono una formazione specifica;

Dato atto che si provvederà ad adibire tempestivamente al servizio, i lavoratori sopra indicati, qualora mutassero le esigenze lavorative del Servizio/ufficio cui sono assegnati, interrompendo il periodo di sospensione sopra indicato;

Visti:

- l'art.14 "Competenze e responsabilità Dirigenziali" Sezione A del Vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- l'incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 31/01/2020 , P.G. n. 25249 alla Dr.ssa Giubbanì Battistina della direzione del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione dal 01/02/2020;
- la deliberazione de Giunta Comunale n. 2020/20 del 30/01/2020 avente ad oggetto "Approvazione nuova Macro-struttura organizzativa dell'Ente"

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di definire esperite le possibilità e le iniziative propedeutiche ad esentare dal servizio i dipendenti indicati nello schema di cui all'allegato B);
2. di assumere a titolo di motivazione nota allegato A) del Dirigente dell'Area Programmazione territoriale e progetti speciali, Arch. Massimo Magnani, validata dalla Direzione generale, nonché note della dirigente ad Interim di officina Educativa e dell'Istituzione SCI – Nidi del Comune di Reggio Emilia allegati C) e D), opportunamente validate dalla Direzione generale;
3. di disporre l'esenzione dal servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.87 comma 3 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e per le motivazioni e per i periodi citati in premessa, dei dipendenti indicati in allegato B);
4. di dare atto che *il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista;*
5. che il rientro in servizio sarà disposto tempestivamente qualora mutassero le esigenze lavorative del Servizio/ufficio cui sono assegnati i dipendenti di cui all'allegato B), interrompendo il periodo di sospensione indicato, e dandone comunicazione al servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO